



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 65/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ IN. FORMA S.R.L.
(SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
RETEVERSILIA) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL' ART. 8, COMMA 2, DELLA DELIBERA AGCOM
N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM TOSCANA N. 16/2014)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n.136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo allegato A recante *“Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative”*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante *"Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni"* e, in particolare, l'allegato A recante *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro"*;

VISTA la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Co.re.com. della Regione Toscana in data 16 dicembre 2009"*;

VISTO l'articolo 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *"Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica"*;

A. Fatto e contestazione

ATTESO che il CO.RE.COM Toscana nell'ambito del monitoraggio 2014 oggetto di delega da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiesto, con lettera del 4 novembre 2014 (prot. n. AG/GEN/2014/28919/P class.1.11.12.7) alla società In.Forma S.r.l. copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dall'emittente Reteversilia per i giorni compresi tra il 13 ed il 19 ottobre 2014, con comunicazione inviata tramite PEC con firma digitale, accettata e consegnata il medesimo giorno 4 novembre 2014;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che la società In.Forma S.r.l. non ha provveduto all'invio delle registrazioni richieste, senza fornire alcuna comunicazione in merito;

VISTA la nota n. VERB/16/2014 del 27 novembre 2014 con cui è stata rilevata la sussistenza, da parte del CO.RE.COM nei fatti segnalati, in particolare, della presunta violazione dell'art. 8, comma 2, della delibera AGCOM n. 353/11/CONS da parte della società In.Forma S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Reteversilia;

VISTO l'atto di contestazione del CO.RE.COM Toscana - CONT. N. 16/12/2014 datato 3 dicembre 2014 e notificato in pari data alla società InForma S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Reteversilia;

B. Valutazioni dell'Autorità

CONSIDERATO che sulla base del dettato legislativo, la diffusione dei programmi radiofonici o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale (cfr. art.1, comma 1, legge 6 agosto 1990, n. 223) e che l'archivio delle registrazioni dei programmi trasmessi, di cui al già citato art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, costituisce un importante strumento di vigilanza, ma anche di conoscenza imposto agli editori radiotelevisivi affinché si possa risalire alla programmazione irradiata nel medio periodo;

CONSIDERATO che i titolari di emittenti, quali definite dall'articolo 2, *lett. l)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in ambito nazionale e locale sono tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data della loro trasmissione e che la violazione di siffatto dovere è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 51, comma 1, *lett. d)*, e comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, secondo il procedimento in essi previsto;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS in relazione al decreto legislativo n. 177/05, integrato dal decreto legislativo n. 44/10, statuisce che *"I soggetti di cui al comma 1 [titolari di un'autorizzazione...] conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione"*;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 20, comma 5, della legge n. 223 del 1990 sancisce che *"I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi"*;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società In.Forma S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Reteversilia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la violazione del disposto contenuto nell'articolo 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati per non aver fornito le registrazioni ritualmente richieste dal CO.RE.COM Toscana;

RITENUTA, per l'effetto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, *lett. b*), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81, in quanto:

C. Gravità della violazione

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, nonché per l'estensione territoriale limitata e con conseguente riferimento al numero degli utenti coinvolti, stante l'ambito locale dell'esercizio dell'attività;

D. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:

la società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso;

E. Personalità dell'agente:

la società, per quanto non abbia cooperato alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, può ritenersi dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie;

F. Condizioni economiche dell'agente:

quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia in considerazione del possesso da parte della stessa società dei requisiti per la titolarità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00), corrispondente al minimo edittale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la società In.Forma S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Reteversilia – codice fiscale 01047820426- con sede legale in Viareggio (LU), via F. Cavallotti, 70, ha violato le disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, in quanto la società predetta non ha provveduto all'invio delle registrazioni richieste, senza fornire alcuna comunicazione in merito;

ORDINA

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, della delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.65/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.65/15/CSP*".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, comunicata al competente Comitato regionali per le comunicazioni Toscana e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani